

13899-22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

Oggetto

MALATTIA

U.d. 23/11/2021 - CC

R.G.N. 23055/2020

Assn 13839
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23055-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
 (omissis);

- *ricorrente* -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (omissis) , in persona del
 Direttore pro tempore e legale rappresentante, elettivamente
 domiciliata in (omissis) , presso la
 sede legale dell'Azienda stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati
 (omissis) , (omissis) ;

- *controricorrente* -

10481
21

avverso la sentenza n. 4353/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di (omissis) , affetto dalla malattia denominata “sensibilità chimica multipla”, volta ad ottenere la condanna della convenuta ASI (omissis) ad autorizzare lo svolgimento delle cure per la suddetta malattia presso un centro medico di (omissis) , dove veniva sottoposto ad una terapia basata sulla ricerca di taratura dei vaccini;

2. la Corte, espletata perizia medico legale anche in secondo grado, ha condiviso le conclusioni del CTU nominato, il quale “ha confermato le conclusioni della perizia del giudizio di primo grado, ribadendo per la seconda volta che il ricorrente è sì affetto da sensibilità chimica multipla, ma che non essendo del tutto chiari i meccanismi fisiopatologici, non esistono nella comunità scientifica protocolli diagnostici e terapeutici condivisi [...] il CTU ha quindi raccomandato di effettuare l'unico trattamento accettabile secondo la comunità scientifica che può essere somministrato in Italia, giacché il trattamento di immunoterapia a basse dosi effettuato in Inghilterra non è stato riconosciuto e validato dalla comunità scientifica”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorso la ASI (omissis);

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

pm

CONSIDERATO CHE

1. il motivo di ricorso denuncia: “violazione degli artt. 32, comma 1, Cost., 2, 3 e 8 della CEDU e 35 della Carta dei diritti fondamentali della UE in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; si critica la sentenza impugnata per aver trascurato “dati essenziali” che sarebbero stati messi in luce dalla stessa consulenza tecnica d’ufficio;

il motivo è inammissibile;

ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);

non è dubbio che, nella specie, parte ricorrente, lungi dall’individuare un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, critica la valutazione delle risultanze peritali operata dai giudici del doppio grado, come è conclamato dall’ampio riferimento a plurimi documenti, invocando un sindacato di merito precluso a questa Corte, tanto più in una ipotesi di cd. “doppia conforme” ex art. 348 ter, u.c., c.c.;

3. pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Depositata in Cancelleria

Oggi, - 3 MAG. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra